

LE NORME SUL RECUPERO DELLE IMPOSTE

Liti fino a 50 mila euro, non servono più garanzie**Cosa prevede il decreto**

ARGOMENTO	MODIFICA NORMATIVA	EFFETTO
Conciliazione giudiziale	Modifiche al comma 3 dell'articolo 48 del D.Lgs. 546/92	Obbligo di prestare garanzia solo se l'importo delle rate successive alla prima supera 50.000 euro
Appello principale da parte dell'ufficio	Abrogato comma 2 articolo 52 del D.Lgs. 546/92	Scompare la necessità di preventiva autorizzazione da parte della DRE
Notifiche avvisi ai non residenti	Aggiunta di due commi all'articolo 60 del Dpr. 600/73	Semplificare le procedure di notifica degli atti fiscali ai contribuenti non residenti
Notifica cartelle esattoriali ai non residenti	Aggiunte al quinto comma dell'articolo 26 del Dpr. 602/73	Equiparare la procedura per la notifica delle cartelle di pagamento a quella degli altri atti fiscali

Nella conciliazione giudiziale la prestazione della garanzia fideiussoria per il pagamento rateale delle somme scatta solo quando l'importo delle rate successive alla prima supera l'importo di 50 mila euro. Scompare la necessità per gli uffici periferici dell'agenzia delle entrate di ottenere l'autorizzazione a proporre l'atto di appello da parte della Direzione regionale. Più semplice la notifica degli avvisi di accertamento ai contribuenti non residenti e l'iter per la notifica alla controparte delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie. Le misure del dl approvato ieri mirano a potenziare l'attività di recupero delle imposte italiane all'estero, a deflazionare il contenzioso tributario ed a razionalizzare l'attività di riscossione.

Contenzioso tributario. Per favorire la chiusura delle liti pendenti il dl interviene direttamente sull'articolo 48 del dlgs 546/92 limitando i casi in cui il contribuente dovrà prestare garanzia a favore dell'erario per il pagamento rateale delle somme dovute a seguito della conciliazione giudiziale. Mentre fino ad oggi la richiesta di rateazione comporta sempre la necessità di rilasciare una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria, con l'entrata in vigore del decreto, ciò si renderà necessario solo quando l'importo complessivo delle rate successive alla prima, supererà l'importo di 50 mila euro.

Attraverso una sostanziale modifica del secondo comma dell'articolo 38 del dlgs 546/92 viene poi semplificata la procedura di notifica della sentenza emessa

dalla commissione tributaria. Con l'entrata in vigore del decreto infatti per la notifica della sentenza alla controparte si potrà scegliere una delle procedure previste nell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, ricorrendo anche al servizio postale con spedizione della sentenza stessa in plico raccomandato senza busta. Naturalmente in queste ipotesi la parte dovrà poi avere cura di depositare presso la segreteria della commissione tributaria che ha emesso la sentenza, la copia autentica della sentenza stessa, consegnata o spedita per posta, con la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione tramite raccomandata.

Il decreto abroga anche il comma 2 dell'art. 52 del dlgs 546/92 facendo così scomparire la necessità di preventiva autorizzazione a proporre appello principale da parte degli uffici periferici dell'amministrazione dal responsabile del servizio contenzioso della competente direzione regionale. Si tratta anche in questo caso di una disposizione in grado di accelerare le procedure interne degli uffici finanziari velocizzando le tempistiche di azione degli stessi nell'iter contenzioso. Da ultimo, con disposizione di chiara natura interpretativa, il decreto incentivi dispone che le norme relative al pagamento del tributo a seguito delle sentenze delle commissioni tributarie regionali si rendono applicabili anche alle decisioni emesse dalla commissione tributaria centrale.

Notifiche fiscali ai non residenti. Grazie all'aggiunta di due nuovi commi all'art. 60 del dpr 600/73 sarà più facile in futuro per il fisco notificare ai contribuenti non residenti gli avvisi di accertamento e gli altri atti di natura tributaria. In alternativa alla notifica di tali atti con i normali canali previsti dalla legge, la

notificazione ai contribuenti non residenti si considererà validamente effettuata

anche mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dal registro dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, se persone fisiche, o presso la sede estera risultante dal registro delle imprese nell'ipotesi di enti e società. Nell'ipotesi in cui tali indirizzi non siano reperibili il fisco potrà validamente notificare i propri atti ai suddetti contribuenti, tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero indicato dal contribuente

nelle domande di attribuzione del codice fiscale o di variazione dati. Resta naturalmente salva la possibilità per il fisco di ricorrere, in caso di esito negativo delle notifiche effettuate nei modi sopra da ultimo descritti, alla procedura prevista alla lettera e), primo comma del citato articolo 60 (affissione all'albo comunale). L'intera procedura di notificazione degli atti ai contribuenti non residenti sopra descritta deve ritenersi validamente effettuata in tutte quelle ipotesi in cui i contribuenti stessi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti. Le nuove disposizioni si renderanno applicabili anche alle procedure di riscossione e pertanto anche per le notifiche delle cartelle di pagamento si potrà d'ora in poi procedere seguendo la nuova procedura prevista nei nuovi commi quarto e quinto del dpr 600/73.

Andrea Bongio